



Comune di GUARDAVALLE

(Prov. di Catanzaro)

ORDINANZA 14 DEL 10/01/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria recanti "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";

RILEVATO

- Che nel territorio comunale sono presenti ad oggi, come da comunicazione dell'ASP di U.O.C. Igiene e Sanità pubblica, diversi casi di positività al virus Covid 19;
- Che diversi cittadini sono risultati positivi al Covid 19 dopo aver eseguito il tampone rapido nell'ambito del controllo attuato dall'amministrazione comunale;
- **RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ATTESO:

che la gravità della situazione sanitaria continua ad estendersi con rapidità su tutto il territorio nazionale, regionale e purtroppo anche comunale;

che tale situazione desta un forte allarme nell'intera comunità, da cui emerge una vigorosa richiesta di ulteriori misure più restrittive al fine di salvaguardare la salute pubblica;

RITENUTO necessario applicare immediatamente tutte le misure preventive di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

RITENUTO fondamentale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

ACCERTATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n.833/1978 e dell'art.117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n.267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art.50, comma 5 che statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

In via precauzionale e cautelativa dal 10.01.2021 e fino al 23.01.2021 compreso:

- la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un massimo di cinque persone, di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero per il ricevimento e la custodia temporanea dei feretri provenienti da strutture sanitarie;
- la sospensione dei mercati settimanali;
- l'inizio delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale è rinviato al **25 gennaio 2021**;
- la chiusura al pubblico delle isole ecologiche;
- il divieto di accesso e permanenza di: lungomare e lungofiume (fatta salva la possibilità per i residenti), ville comunali, giardini;

RACCOMANDA il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- 1 Che la presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 10.01.2021 e fino al 23.01.2021, salvo eventuali successive proroghe;
- 2 Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio Online del Comune;
- 3 La comunicazione della presente ordinanza a:

S.E. il Prefetto di Catanzaro;

Presidente della Regione Calabria

locale stazione dei Carabinieri;

Istituto Comprensivo Aldo Moro

Polizia Municipale;

ASP di U.O.C. Igiene e Sanità pubblica di Catanzaro

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

Guardavalle li 10.01.2021

IL SINDACO
F.to Giuseppe USSIA